



COMUNE DI VARAPODIO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORIGINALE

N. 15 del Reg. Delibere

del 30-05-2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, l. n. 199/2025 (legge di bilancio 2026).**

L'anno **duemilaventisei**, addì **trenta** del mese di **maggio** alle ore **18:50**, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale, ed inviato come da avvisi scritti notificati per mezzo Posta Elettronica Certificata, si è riunito in seduta Pubblica Ordinaria in Prima convocazione, presieduto, dal Presidente Orlando Fazzolari in Sede Comunale, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.ri:

Cognome e Nome	P/A	Cognome e Nome	P/A
Fazzolari Orlando	Presente	PELLEGRINO TERESA	Presente
SCIGLIANO NATALE	Presente	FERRARO SERAFINO	Presente
CORSO GIUSEPPE	Assente	PORPIGLIA FRANCESCA A.	Assente
FALLETI PASQUALE	Presente	DE NUCCIO ANTONIO	Assente
MUSCARA' SERAFINO	Presente	GERACE ANTONIO	Presente
MADAFFERI RITA	Presente		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **Maria Antonella Gozzi**.

Il **Presidente**, constatato che l'adunanza è legale ai sensi dell'art. 39 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi:

L'argomento posto all'ultimo punto dell'ordine del giorno *“Approvazione del Regolamento di definizione agevolata”* viene introdotto dal Sindaco con il richiamo alla legge di bilancio del 2026 che ha consentito ai comuni di procedere con la rottamazione delle entrate comunali, eliminando totalmente o parzialmente sanzioni e interessi.

Specifica che sono interamente rottamabili tutti i ruoli trasmessi al concessionario della riscossione. In particolare afferma: *“sono ricompresi IMU e avvisi di accertamento relativi dagli anni 2015 al 2018, per la TARI e avvisi di accertamento relativi agli anni dal 2016 al 2020. Si annullano sanzioni e interessi”*.

Il Sindaco chiarisce che la legge di Bilancio consente di definire le entrate con eliminazione di sanzioni e interessi sono per periodi di tempo limitati e che la percentuale di abbattimento di sanzioni è stata determinata fra lo 0% e il 30%. Continua affermando che il Comune ha deciso di applicare un abbattimento massimo, fino al 30% per venire incontro al massimo ai cittadini. Afferma: *“Per il Canone idrico, vanno in definizione agevolata le annualità dal 2014 al 2017, passati al Concessionario della riscossione”*.

Passa in seguito agli avvisi di accertamento non ancora trasmessi al Concessionario e invita tutti a rivolgersi al comune per pagarne l'importo prima della applicazione di sanzioni e interessi.

Infine, illustra sinteticamente i termini di scadenza contenuti nel Regolamento di definizione agevolata e si sofferma in particolare sulla richiesta della propria situazione debitoria che i cittadini devono formulare entro il 7 agosto p.v. all'ente e richiama l'attenzione sui meccanismi di pagamento, anche con forme di rateizzazione a seconda dell'ammontare del debito.

Spiega altresì che il mancato versamento della rata nei tempi prescritti o il ritardo del pagamento oltre i cinque giorni, comporta la decadenza dal piano di definizione, con obbligo a carico del contribuente di pagare l'intero ammontare in un'unica soluzione.

Nessun altro intervento.

invita l'Assemblea a deliberare sul punto in oggetto posto all'ordine del giorno.

Con votazione:

Cognome e Nome	Voto	Cognome e Nome	Voto
Fazzolari Orlando	Favorevole	PELLEGRINO TERESA	Favorevole
SCIGLIANO NATALE	Favorevole	FERRARO SERAFINO	Favorevole
CORSO GIUSEPPE		PORPIGLIA FRANCESCA A.	

FALLETI PASQUALE	Favorevole	DE NUCCIO ANTONIO	
MUSCARA' SERAFINO	Favorevole	GERACE ANTONIO	Favorevole
MADAFFERI RITA	Favorevole		

Favorevoli 8

Contrari 0

Astenuti 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAURITA la discussione;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta; all'unanimità dei presenti

DELIBERA DI APPROVARE

la proposta di deliberazione avente ad oggetto "**Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, l. n. 199/2025 (legge di bilancio 2026).**", che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Successivamente

Con separata votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Proposta di Consiglio Comunale

N. 15 del 21-05-2026

Oggetto: **Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, l. n. 199/2025 (legge di bilancio 2026).**

PREMESSO CHE:

- la L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), all'art. 1, commi da 102 a 110, ha reintrodotto per gli Enti Territoriali la facoltà di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali;
- tale facoltà consente di prevedere l'esclusione o la riduzione delle sanzioni e degli interessi per i contribuenti che provvedano al pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti dall'Ente;
- la scelta di adottare tale misura deve rispondere a criteri di economicità, efficacia e rispetto degli equilibri di bilancio, mirando prioritariamente al recupero dei crediti di difficile esigibilità;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare generale per la disciplina delle proprie entrate;
- lo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), i cui principi devono essere osservati nella definizione dei regolamenti tributari locali;
- lo schema di regolamento predisposto dalla Fondazione IFEL - ANCI, che recepisce le novità della Legge di Bilancio 2026 e fornisce una struttura organica per l'attuazione della misura;

RICHIAMATA la delibera n. 48 del 26/05/2026 con la quale la Giunta ha dato atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Contabile per la predisposizione di una proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale sulla adesione alla definizione agevolata delle entrate locali ai sensi della legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025).

CONSIDERATO CHE:

- l'adozione della definizione agevolata richiede una valutazione degli effetti finanziari, con particolare riferimento all'adeguatezza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e alla necessità di garantire la neutralità o il miglioramento degli equilibri di bilancio attraverso l'incasso di somme altrimenti difficilmente riscuotibili;
- l'atto regolamentare deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, con un termine per l'adempimento non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'attuale contesto socio-economico suggerisce l'adozione di strumenti volti a facilitare il regolarizzarsi delle posizioni debitorie dei contribuenti, garantendo al contempo all'Ente

- l'acquisizione certa e immediata di risorse finanziarie in fase di riscossione coattiva o pendenza di lite;
- la definizione agevolata rappresenta un efficace strumento di deflazione del contenzioso tributario, permettendo di ridurre i costi legali e amministrativi connessi alla gestione delle controversie e alle procedure esecutive;
 - l'operazione mira a incrementare l'indice di riscossione dei residui attivi, con particolare riferimento a quelli di più remota formazione, migliorando i flussi di cassa e riducendo nel medio termine la necessità di accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
 - l'esclusione delle sanzioni e degli interessi, prevista dal regolamento, non costituisce un danno erariale in quanto finalizzata a massimizzare il recupero della quota capitale e delle spese di notifica/esecutive, che altrimenti risulterebbero di incerta riscossione;
 - la scelta dell'Ente si pone in linea con i principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra Amministrazione e contribuente, così come previsto dallo Statuto del Contribuente.

ACQUISITI:

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- Il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole

PROPONE DI DELIBERARE

- **DI APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa, il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali", composto da n. 20 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- **DI STABILIRE** che il regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione/pubblicazione ai sensi di legge.
- **DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet istituzionale;
- **DI DARE MANDATO** agli uffici competenti per la massima diffusione della misura e per la predisposizione della modulistica necessaria all'adesione dei contribuenti.
- **DI DISPORRE** l'invio del regolamento al concessionario AREA s.r.l.
- **DI DISPORRE** la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 60 giorni dalla pubblicazione, a fini statistici.

Con votazione unanime favorevole

PROPONE DELIBERARE

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.

IL RESPONSABILE PROPONENTE

D.ssa Eleonora Scopelliti

Delibera di Consiglio Comunale

N. 15/2026

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Orlando Fazzolari

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Antonella Gozzoli



COMUNE DI VARAPODIO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 15 del 21-05-2026

2 - AREA CONTABILE E PERSONALE

Oggetto: Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, l. n. 199/2025 (legge di bilancio 2026).

Regolarità Tecnica

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime: Favorevole sotto il profilo della Regolarità Tecnica ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

COMUNE DI VARAPODIO. 28-05-2026

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO
D.ssa Eleonora Scopelliti
Sottoscritto con firma digitale



COMUNE DI VARAPODIO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 15 del 21-05-2026

2 - AREA CONTABILE E PERSONALE

Oggetto: Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, l. n. 199/2025 (legge di bilancio 2026).

Regolarità Contabile

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime: Favorevole sotto il profilo della Regolarità Contabile ed attesta la regolarità e correttezza nell'aspetto contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

COMUNE DI VARAPODIO. 28-05-2026

**IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO**
D.ssa Eleonora Scopelliti
Sottoscritto con firma digitale



COMUNE DI VARAPODIO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 15 del 21-05-2026

2 - AREA CONTABILE E PERSONALE

Oggetto:

Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, l. n. 199/2025 (legge di bilancio 2026).

Parere di Legittimità

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime: Favorevole attesta la Legittimità riguardo la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

COMUNE DI VARAPODIO. 29-05-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Antonella Gozzi
Sottoscritto con firma digitale



COMUNE DI VARAPODIO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 30-05-2026

Oggetto:

Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, l. n. 199/2025 (legge di bilancio 2026).

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 16-06-2026.

Li, 01-06-2026.

L'SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Antonella Gozzi
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI VARAPODIO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 30-05-2026

Oggetto: Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, l. n. 199/2025 (legge di bilancio 2026).

ESECUTIVITÀ

(Art. 134 del D.Lgs. n.267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per il decorso del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. n.267/2000;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile.

COMUNE DI VARAPODIO, Lì 01-06-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Gozzi Maria Antonella
(Sottoscritto con Firma Digitale)



COMUNE DI VARAPODIO

89010 CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.....	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	3
Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata	4
Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	4
Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	4
Articolo 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso	5
Articolo 8 - Rinuncia al contenzioso pendente	5
PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI	6
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	6
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	6
Articolo 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda.....	6
Articolo 4 - Importi dovuti.....	7
Articolo 5 - Perfezionamento della definizione	8
Articolo 6 - Diniego della definizione	9
Articolo 7 - Sospensione del processo	9
PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI	10
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	10
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	10
Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	10
Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata	11
PARTE IV .ENTRATA IN VIGORE	
Articolo 1- Entrate in vigore:.....	12.

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento¹

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024² possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2024;
- b) un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2024.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti³.

6. Il Comune e/o *concessionario*, su istanza del debitore da presentarsi entro il **07/08/2026** comunica, nei successivi **trenta** giorni dal ricevimento dell'istanza,

¹ Lo schema proposto riguarda tutte le entrate comunali, ma il Comune può limitare l'applicazione ad un solo tributo (ad esempio solo per Tarsu, Tares e Tari) o ad una sola entrata patrimoniale (ad esempio solo per le contravvenzioni al Codice della strada), o solo ad alcune delle due categorie. Inoltre, la definizione si riferisce ai crediti **da accertamenti definitivi, anche se non ancora avviati alla riscossione coattiva.**

² Oppure emessi fino al 31 dicembre 2023, al fine di includere eventuali debiti ancora non prescritti relativi al periodo ante 2000. Il periodo temporale di riferimento è il medesimo previsto per la cd *rottamazione-quinquies* delle entrate erariali dall'art. 1, comma 82, legge n. 199 del 2025

³ Similmente a quanto previsto dall'art. 1, comma 246, legge n. 197/2022.

l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata⁴.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune *o al concessionario*, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 20 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune *e/o concessionario* mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune *e/o il concessionario* entro 30 giorni notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 comunica l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31/10/2026 ;

b) ovvero, versamento rateizzato ai sensi del comma 796 della Legge 160 del 27/12/2019

b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100,00 e comunque la prima rata va versata entro il 31/10/2026.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale⁵.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune *e/o il concessionario* indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

⁴ Lo schema di regolamento considera l'esistenza di un solo centro di riferimento per tutte le fattispecie oggetto di definizione agevolata (il Comune, o un affidatario). I riferimenti dovranno essere aggiornati nel caso in cui ci siano diversi centri di responsabilità preposti alla fornitura delle informazioni e alla ricezione delle richieste.

⁵ In alternativa, il tasso di interesse moratorio eventualmente regolamentato dal Comune in applicazione della facoltà di cui all'art. 1, comma 802, legge n. 160/2019.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune *e/o dal concessionario*, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore⁶

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

⁶ In analogia a quanto previsto dall'art. 1, comma 96, legge n. 199 del 2025. Al contrario, non si ritiene regolamentabile una previsione simile a quella prevista dal comma 98 della legge n. 199 del 2025. Tale disposizione prevede che alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili. Ciò implica che, ai fini della definizione, i crediti anche non dotati di privilegio si trasformino in crediti prededucibili, con un evidente lesione delle ragioni degli altri creditori, che può essere disposta solo per legge e non per regolamento comunale.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune e/o il concessionario relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo⁷, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

⁷ È possibile depositare un atto di rinuncia a firma congiunta, ovvero un atto di rinuncia con in allegato un atto di accettazione alla rinuncia firmata dall'altra parte.

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026⁸.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore⁹ entro la data del 1° gennaio 2026. Per Comune impositore si intende:

- a) il Comune di Varapodio, per quanto attiene l'IMU, TARI;
- c) il Concessionario Area s.r.l. per quanto attiene IMU TARI;¹⁰

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria¹¹ in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti¹².

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro¹³ il **07/08/2026** La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e/o concessionario e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 15

⁸ Ivi inclusi, quindi, i ricorsi notificati il 1° gennaio 2026. Ovviamente l'ente potrà individuare una diversa data, antecedente alla data di approvazione del regolamento sulla definizione delle liti pendenti.

⁹ Sono pertanto escluse le controversie che, pur riguardando atti emessi dal Comune, non vedono come parte processuale il Comune stesso. Ipotesi, questa, che si verifica normalmente in caso di impugnazione della cartella di pagamento, con ricorso non notificato anche al Comune. Al riguardo si rammenta che l'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che *“in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”*. **Pertanto, il Comune può risultare “parte” anche in un processo relativo all'impugnazione di un atto di Ader.** Anche in tale ipotesi la controversia può essere definita, ma al suo perfezionamento deve conseguire uno sgravio del carico affidato ad Ader, relativamente al minor importo dovuto per effetto della definizione.

¹⁰ Nell'ipotesi in cui il Comune abbia affidato in concessione la riscossione coattiva.

¹¹ Risultano definibili anche le controversie relative al CUP pendenti innanzi al giudice tributario. Sul punto si rammenta che diverse Corti di giustizia tributaria si ritengono competenti a decidere le controversie CUP per la componente relativa alla diffusione dei messaggi pubblicitari. Peraltro, la questione circa la giurisdizione competente è stata oggetto di rinvio pregiudiziale innanzi la Corte di Cassazione e la questione è stata attribuita alla Sezioni Unite, competenti per risolvere il conflitto sulla giurisdizione, che dovrà quindi pronunciarsi.

¹² In quanto non vi sono importi da versare da parte del contribuente. Del pari, debbono ritenersi escluse dalla definizione agevolata le controversie relative alla spettanza di agevolazioni, come quelle relative al diniego di rateizzazione (Cass. ss.uu. n. 15647/2010), in quanto l'importo oggetto di rateizzazione è cristallizzato in un atto di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione.

¹³ Occorre fissare un termine non inferiore a 60 giorni dalla data di efficacia della delibera di approvazione del regolamento, ovvero dalla data di pubblicazione della stessa sul sito *internet* istituzionale dell'ente.

giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani¹⁴.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate¹⁵ entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito¹⁶ delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1¹⁷.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione¹⁸.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi¹⁹;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

¹⁴ O altre possibilità rese possibili dall'utilizzo di tecnologie digitali, come applicazioni accessibili dal sito internet istituzionale dell'ente, che comunque offrano garanzie di tema di tutela della privacy-

¹⁵ L'art. 1, comma 188, legge 197/2022, ai fini della quantificazione degli importi dovuti con la definizione agevolata, fa espressamente riferimento alle pronunce, non cautelari, "**depositate**" alla data del 1° gennaio 2023, sicché risulta del tutto irrilevante la data di emissione della pronuncia.

¹⁶ Quindi, indipendentemente che l'ente sia risultato soccombente o parzialmente soccombente, in quanto l'art. 1, comma 102, legge n. 199 del 2025 esclude la possibilità di ridurre il tributo.

¹⁷ Pertanto, nel caso di pendenza del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, risulta sempre dovuto il solo tributo.

¹⁸ Similmente a quanto previsto dall'art. 1, comma 191, legge n. 197/2022.

¹⁹ Quindi, nei casi in cui al 1° gennaio 2026:

- l'ultima pronuncia depositata veda il contribuente soccombente;
- il ricorso non sia stato ancora posto in discussione;
- penda giudizio a seguito di pronuncia di Cassazione con rinvio.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 31/10/2026 .

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 12 rate mensili di pari importo, aventi scadenza l'ultimo giorno del mese²⁰. La prima rata deve essere versata entro il 31/10/2026.²¹ Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati ²² dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 31/10/2026. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto²³.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda²⁴.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

²⁰ O altre scadenze individuate dall'ente.

²¹ Il Comune non è vincolato ad una particolare rateizzazione, che può avere quindi scadenze diverse da quelle proposte; l'ente può comunque rinviare alla rateizzazione disciplinata nei propri regolamenti specifici o in alternativa far riferimento al piano di rateazione previsto nell'art. 1, comma 796, legge n. 160/2019.

²² La maggiorazione di due punti percentuali è quella massima prevista dall'art. 1, comma 802, legge n. 160/2019.

²³ Similmente a quanto previsto dall'art. 1, comma 800, legge n. 160/2019 ed art. 1, comma 95, legge n. 199/2025.

²⁴ Ipotesi che si verifica nel caso di attivazione della riscossione in pendenza di giudizio, con pagamento di importi superiori a quelli dovuti in base all'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione²⁵.

Articolo 7 – Sospensione del processo²⁶

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti²⁷, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

²⁵ Il diniego alla definizione agevolata è espressamente contemplato tra gli atti autonomamente impugnabili dall'art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. 546/1992. Diversamente dalla definizione della lite disciplinata dalla legge n. 197/2022, che prevedeva l'impugnazione dinanzi l'organo giurisdizionale presso il quale era pendente la controversia, in questo caso l'impugnazione può essere proposta solo davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, chiedendo eventualmente la riunione con la causa principale.

²⁶ Sulla falsa riga di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, legge n. 289/2002.

Come evidenziato nella nota di lettura IFEL che accompagna questo schema di regolamento, la normativa non prevede, a differenza della definizione delle liti pendenti disciplinata dalla legge n. 197/2022, la sospensione dei termini per la costituzione in giudizio o per proporre appello. Pertanto, non possono essere oggetto di definizione le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione, come precisato nell'articolo 5, comma 6. In sostanza: a) il processo si sospende con la sola presentazione della domanda, ma questo non comporta una sospensione dei termini per appellare; b) poiché l'estinzione del giudizio si verifica solo con il pagamento della prima rata, fino a tale pagamento, si potrebbe verificare il passaggio in giudicato della sentenza e questo diventa ostativo alla definizione agevolata.

²⁷ Previsione che consente al Comune, una volta verificato il perfezionamento della definizione, di presentare l'istanza di estinzione del giudizio, se non vi provvede il contribuente.

PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi a IMU (esclusa quota di competenza statale) e alle altre entrate tributarie e patrimoniali comunali..²⁸

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2024;
- l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2000 al 2024

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo, nonché gli avvisi che risultano approvati alla data del 22/05/2026 e in corso di notificazione

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi²⁹ nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata³⁰

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 07/08/2026 ³¹ apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

²⁸ Ovviamente è possibile prevede forme di definizione agevolata anche per l'IMU, il CUP e le altre entrate patrimoniali, cumulativamente o singolarmente. Per l'IMU si pone il problema della possibilità del Comune di prevedere forme di definizione agevolata per la quota di competenza statale, che comunque sarebbe acquisita direttamente dallo Stato, in quanto questo tipo di definizione presuppone un adempimento spontaneo, al pari di un ravvedimento operoso.

²⁹ È possibile prevedere anche il solo pagamento degli interessi legali, come è pure possibile prevedere l'applicazione di sanzioni minime, sempre considerando che la definizione deve essere più "conveniente" per il debitore rispetto a quanto dovuto con il ravvedimento operoso.

³⁰ Il Comune potrebbe prevedere anche una data fissa per il versamento dell'IMU, la cui quantificazione può essere effettuata direttamente dal contribuente, mentre per la TARI ed il CUP l'importo da versare deve essere necessariamente determinato dall'ente.

³¹ Il termine deve scadere in data successiva al sessantesimo giorno di pubblicazione del regolamento sul sito *internet* istituzionale dell'ente.

In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune entro il 30 giorni notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31/10/2026 ;

b) ovvero, nel caso di importi superiori ad euro mille, versamento nel numero massimo di dodici rate mensili³², la prima di importo pari al 20% di quello dovuto per la prima annualità³³ oggetto di definizione, con scadenza al 31/10/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza alla fine di ogni mese ;³⁴

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore³⁵.

3 Nel caso delle entrate di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della presente Parte III, l'importo è quello indicato dal richiedente nel modello di richiesta e il numero di rate con le relative scadenze è quello riportato nel modello stesso quale scelta del richiedente basata sulle opzioni proposte in conformità con i criteri di cui al comma 2.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale ³⁶.

5. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizione³⁷.

³² La rateizzazione può essere calibrata anche rispetto al numero di annualità oggetto di definizione agevolata.

³³ La necessità di prevedere entro il primo anno il pagamento dell'annualità più vecchia è motivata dal fatto che in caso di successivo mancato pagamento delle rate, la mancata definizione non riapre i termini decadenziali di accertamento previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296/2006.

³⁴ La rateazione deve essere distinta per ognuna delle entrate oggetto di definizione agevolata.

³⁵ Opzionale.

³⁶ In alternativa, il tasso di interesse moratorio regolamentato dal Comune ai sensi dell'art. 1 comma 802, legge n. 160/2019.

³⁷ Con riferimento alle entrate patrimoniali.

PARTE IV- ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione³⁸.

³⁸ A condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività.